

Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n del

INDICE

- art. 1 – Oggetto del regolamento**
- art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta**
- art. 3 – Determinazione della misura dell'imposta**
- art. 4 – Destinazione del gettito**
- art. 5 – Esenzione e riduzione d'imposta**
- art. 6 – Disposizioni in materia di accertamento**
- art. 7 – Sanzioni**
- art. 8 – Versamento e riscossione coattiva**
- art. 9 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**
- art. 10 – Pubblicità del regolamento e degli atti**
- art. 11 – Rinvio dinamico**
- art. 12 – Tutela dei dati personali**
- art. 13 – Rinvio ad altre disposizioni**
- art. 14 – Entrata in vigore**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Battaglia Terme, fino a un massimo di n. 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.

5. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Battaglia Terme, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune.

7. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i. il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3

Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

Art. 4

Destinazione del gettito

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5

Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:

- a) minori entro il decimo anno di età;
- b) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Battaglia Terme;
- c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- d) gli appartenenti agli organismi di volontariato quali Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per fronteggiare emergenze e calamità;
- e) il personale appartenente alle Forze Armate e alle forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- f) le persone diversamente abili non autosufficienti o la cui condizione di disabilità sia evidente e/o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- g) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

Art. 6

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 7

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le

disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 8

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune in quanto responsabili del pagamento.

2. Il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato entro la metà del mese di luglio per il primo semestre dell'anno ed entro la metà del mese di gennaio per il secondo semestre dell'anno precedente, esclusivamente con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Battaglia Terme sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Art. 10

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, mediante pubblicazione continuativa sul sito informatico istituzionale del Comune di Battaglia Terme.

Art. 11

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali vigente *ratione temporis*.

Art. 13

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.